

Pubblicato il 23/10/2026

N. 01277/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2025, proposto da
Ugento S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco
Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- nei limiti dell'interesse, della deliberazione del Consiglio Comunale del
Comune di Ugento n. 33 del 31 luglio 2024, pubblicata sull'albo pretorio
comunale in data 19 agosto 2024 per n. 15 giorni, e dei relativi allegati ed

elaborati progettuali, pubblicati in data 17 settembre 2024, in particolare: delle Norme tecniche di attuazione del PCC del Comune di Ugento; della relazione generale di piano; della scheda tipologica A; della scheda tipologica B; della Relazione generale; della tav A1.0 classificazione normativa; della tav A1.1 PAI; della tav A2.1 PPTR IDROGEO; della tav A2.2 PPTR BOTVEG; della tav A2.3 PPTR SITI NAT; della tav A2.4 PPTR STORICO; della tav A3 VINCOLI TERRITORIO; della tav A4 morfolit duna; della tav A5.1 Demanio Classe utilizzazione; della tav A5.2 tipologia utilizzazione; della tav A5.3 caratterizzazione demanio; della tav A6 strutture fisse recinzioni; della tav A7 accesso parcheggi; della tav B1 LINEA COSTA UTILE; della tav B2.0 AMBITI PCC; della tav B2.1 ZONIZZAZIONE TRANSITORIO; della tav B2.2 ZONIZZAZIONE PROGETTO; della tav B3 AREE VINCOLATE; della tav B4 ACCESSI; della tav B5 VALENZA TURISTICA;

- ove occorra, nei limiti dell'interesse, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22 aprile 2023 e dei relativi allegati ed elaborati progettuali; della nota prot. n. 35902 del 20 novembre 2023 del Comune di Ugento; della nota prot. n. 15024 del 6 dicembre 2023, del Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia; della determinazione n. 405/2011 dell'Ufficio Demanio Marittimo, così come integrata con identico provvedimento n. 16/2017; della nota prot. n. 38977 del 18 dicembre 2023, del Settore Urbanistica Ambiente e Suap del Comune di Ugento; della delibera della Giunta Regionale n. 106 del 19 febbraio 2024, pubblicata sul BURP n. 23 del 18 marzo 2024; det. n. 1383/2011 del Comune di Ugento; det. n. 290 del 5.3.2012, ancorché non conosciuti; di tutti i verbali, ancorché non conosciuti; Delibera Giunta Comunale n° 167 del 19/07/2017;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ugento e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2026 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con giudizio originariamente introdotto nelle forme del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi oggetto di trasposizione innanzi a questo TAR con atto notificato in data 20 febbraio 2025 e depositato in data 21 febbraio 2025, la ricorrente, nella qualità di titolare di una concessione demaniale marittima in essere nel territorio del Comune di Ugento, ha impugnato gli atti, come meglio indicati in epigrafe, a mezzo dei quali l'amministrazione comunale ha proceduto all'adozione del Piano Comunale delle Coste (PCC) di cui all'art. 4 l.r. 17/2015, chiedendone l'annullamento sulla scorta dei seguenti motivi di censura:

- *“Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/’90; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; errore nei presupposti; illogicità; contraddittorietà; travisamento dei fatti; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8.1 delle N.T.A. del PRC; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 14 e 16 della l. r. n. 17/2015; Violazione della D.G.R. n. 2273/2011”;*

- *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 8.1 delle N.T.A. del PRC; Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/’90; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; errore nei presupposti; illogicità; contraddittorietà; travisamento dei fatti”;*

- *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 6 delle N.T.A. del PRC; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 14 e 16 della l. r. n.*

17/2015; Violazione della D.G.R. n. 2273/2011; Violazione dell'art. 3 l. n. 241/'90; Eccesso di potere per travisamento dei fatti; erronea presupposizione; carenza istruttoria; irragionevolezza dell'azione amministrativa".

1.1. La ricorrente, in sintesi, ha dedotto l'illegittimità del Piano in ragione dell'eccessiva indeterminatezza delle scelte pianificatorie ivi operate dall'amministrazione, della non corretta rappresentazione dei lotti concedibili e dell'inadeguata verifica dello stato del litorale prima di procedere al loro disegno.

1.2. Il Comune di Ugento si è costituito in giudizio in data 19 marzo 2025 per resistere al ricorso.

1.3. La Regione Puglia si è costituita in giudizio in data 24 agosto 2026 depositando una memoria difensiva con la quale ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non potendosi ritenere ancora perfezionato il procedimento di approvazione del PCC. La Regione, in particolare, ha precisato che, con delibera di Giunta n. 106 del 19 febbraio 2024, il Piano predisposto da parte del Comune è stato approvato *"a condizione di adeguarne i contenuti alle prescrizioni indicate nel verbale sottoscritto in seguito alla riunione avvenuta in data 31/01/2024"* e, che, non avendo il Comune operato ancora l'adeguamento alle suddette condizioni, il Piano non risulterebbe ancora entrato in vigore, con conseguente difetto di lesività degli atti impugnati. La Regione, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnazione della delibera della Giunta n. 106 del 19 febbraio 2024 e, in via subordinata, ha dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso.

1.4. In data 11 settembre 2026 il Comune di Ugento ha depositato una memoria difensiva con la quale, analogamente a quanto dedotto dalla Regione, ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse sia del ricorso nella sua interezza, sia relativamente all'impugnazione della delibera della Giunta regionale n. 106 del 19 febbraio 2024. Il Comune,

inoltre, ha replicato alle censure spiegate nel ricorso, evidenziando l'inammissibilità per difetto di interesse dei rilievi relativi alle modifiche che subirebbe il tratto attualmente in concessione alla ricorrente successivamente alla scadenza del rapporto, la coincidenza di parte delle censure con i profili che saranno oggetto di modifica in adempimento alle prescrizioni imposte dalla Regione e, in ogni caso, la loro infondatezza nel merito.

1.5. In data 14 settembre 2026 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha ribadito le precedenti difese e, altresì, richiesto il rinvio della discussione in ragione dell'opportunità di attendere l'esito del procedimento di adeguamento del PCC alle prescrizioni regionali.

1.6. A esito dell'udienza pubblica del 14 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In primo luogo, il Collegio ritiene di non poter accogliere l'istanza di rinvio formulata da parte della ricorrente, non influenzando l'eventuale attività di modifica del PCC sulla decisione del presente ricorso, il quale ha ad oggetto esclusivamente gli atti sinora elaborati dal Comune, mentre eventuali nuovi provvedimenti – per i quali, peraltro, difetta qualsiasi indicazione in ordine alle prevedibili tempistiche di adozione – dovrebbero comunque essere oggetto di motivi aggiunti o di autonoma impugnazione.

3. Ciò premesso, è fondata e assorbente l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm. formulata da parte delle difese della Regione Puglia e del Comune di Ugento in ragione del difetto di lesività degli atti impugnati.

3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa *“L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di*

vantaggio dall'accoglimento del ricorso. Corollari dell'interesse ad agire sono: i) la personalità nel senso che l'utilità deve essere riconducibile al soggetto che propone il ricorso; ii) l'attualità nel senso che l'interesse deve esistere al momento del ricorso per cui non è sufficiente la mera eventualità della lesione; iii) la concretezza, nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7325 del 15 settembre 2025).

3.2. Nel caso di specie la suddetta condizione dell'azione non può ritenersi sussistente, in quanto il procedimento di approvazione del Piano Comunale delle Coste non risulta ancora concluso, con conseguente impossibilità di attribuire valore finale e comunque efficacia agli atti sinora adottati e oggetto del presente giudizio. Tali atti, peraltro, oltre a non potersi considerare idonei a configurare il definitivo esercizio del potere pianificatorio di cui all'art. 4 l.r. 17/2015, al contempo, non determinano nemmeno alcuna lesione attuale alla posizione di parte ricorrente, la quale, per quanto risulta, sta continuando ad esercitare la concessione demaniale di cui è titolare alle precedenti condizioni e senza che sia intervenuta alcuna modificazione delle stesse in ragione delle vicende di che trattasi.

3.3. A tale proposito, deve rilevarsi che l'art. 4, co. 5, della l.r. 17/2015 prevede espressamente che il Piano Comunale delle Coste, adottato da parte dell'amministrazione comunale, debba essere necessariamente sottoposto all'esame della Giunta regionale, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla coerenza del testo approvato dal Comune con le previsioni del Piano Regionale delle Coste e, solo successivamente all'esito favorevole di tale verifica, il Consiglio comunale può provvedere alla sua approvazione in via definitiva.

3.4. Come dedotto e documentato dalle parti, tale procedimento non può ritenersi perfezionato, in quanto la Regione Puglia, con la delibera di Giunta n. 106 del 19 febbraio 2024, non ha concluso per la piena compatibilità delle previsioni del PCC proposto da parte del Comune con

lo strumento pianificatorio regionale, ma ha richiesto l'adozione di rilevanti modifiche di carattere sostanziale (ben otto prescrizioni specificamente enunciate nel verbale di incontro del 31 gennaio 2024), subordinando, pertanto, il proprio assenso alla loro implementazione, la quale, allo stato, non risulta essere ancora avvenuta (tant'è che la Regione ha formalmente contestato al Comune tale circostanza con atto di diffida prot. n. 0101705/2026 del 25 febbraio 2026).

3.5. A fronte di tali circostanze, quindi, è evidente il mancato perfezionamento del procedimento di approvazione del PCC, non potendo assumere sotto tale profilo alcun rilievo la successiva delibera del Consiglio comunale n. 33 del 31 luglio 2024, in quanto non supportata dal preventivo assenso regionale e, quindi, inidonea ad integrare la fattispecie legale che determina l'effettiva entrata in vigore del Piano, conclusione, peraltro, riconosciuta anche dalle difese della Regione e del Comune, le quali hanno precisato che il procedimento di adozione del Piano allo stato non è ancora concluso, tant'è che il testo sin ora elaborato dal Comune di Ugento non risulta nemmeno inserito nel sistema "webgis" del demanio marittimo regionale (nel quale sono riportati gli altri PCC approvati), evidenziando, inoltre, che sono tuttora in corso da parte del Comune le operazioni per la modifica delle precedenti previsioni in considerazione dei rilievi della Giunta regionale.

3.6. Peraltro, deve rilevarsi come, a fronte della tipologia e portata delle modifiche indicate nella delibera n. 106 del 19 febbraio 2024, tale adeguamento richiede necessariamente lo svolgimento da parte del Comune di un'ulteriore attività amministrativa ad esito della quale dovrà essere approvato un nuovo testo e dei nuovi elaborati del PCC, da sottoporre poi all'amministrazione regionale ai fini della verifica della completezza e correttezza degli adeguamenti effettuati, come peraltro richiesto anche nella suddetta delibera n. 106/2024 e, successivamente, a pubblicazione nelle forme di legge.

3.7. Quanto evidenziato dimostra, pertanto, l'insussistenza in capo alla ricorrente di un interesse attuale all'annullamento degli atti impugnati e, di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di atti non definitivi e inidonei a spiegare effetti sotto il profilo pianificatorio, stante il mancato perfezionamento del procedimento previsto dall'art. 4 l.r. 17/2015, oltre che inidonei a determinare alcun pregiudizio attuale, non esercitando alcuna immediata incidenza nell'esercizio della concessione della quale è titolare parte ricorrente.

3.8. Resta fermo, in ogni caso, che la declaratoria di inammissibilità non pregiudica la possibilità per parte ricorrente di procedere successivamente all'impugnazione dei nuovi atti di approvazione del PCC (ove adottati ad esito dell'effettivo perfezionamento del procedimento pianificatorio), né la riproposizione delle censure fatte valere contro gli atti oggetto del presente giudizio ove, per qualsivoglia ragione, dovessero assumere portata lesiva attuale (ad esempio perché posti dall'amministrazione a fondamento di ulteriori attività amministrative produttive di effetti pregiudizievoli nei suoi confronti).

4. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm.

5. La peculiarità e novità delle questioni poste a fondamento della decisione, vertendo sulla valutazione del perfezionamento del procedimento di approvazione del PCC, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026

con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Daniela Rossi, Referendario

Elio Cucchiara, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Elio Cucchiara

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO